



**CITTA' DI BORGARO TORINESE**  
*PROVINCIA di TORINO*

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA**  
**MUNICIPALE PROPRIA**  
**(I.M.U.)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 07.07.2014**

## INDICE

<b>Art. 1</b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b> -	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b> -	<i>Presupposto impositivo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 4</b> -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b> -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 6</b> -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 7</b> -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 8</b> -	<i>Aliquote e detrazioni</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 9</b> -	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 10</b> -	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 11</b> -	<i>Esenzioni ed altre forme di agevolazione</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 12</b> -	<i>Versamenti</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 13</b> -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 14</b> -	<i>Dichiarazione</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 15</b> -	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 16</b> -	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 17</b> -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 18</b> -	<i>Disposizioni finali ed efficacia</i>	<b>Pag. 13</b>

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Borgaro Torinese dell'imposta municipale propria istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e con le successive modificazioni apportate dall' articolo 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, e dall'articolo 1, commi 707 - 729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Borgaro Torinese.

## **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. E' riservata allo Stato, ai sensi dell'articolo 1 comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228 il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
  - Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  - I soggetti passivi proprietari delle tipologie di cui al comma 2 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU nei termini di legge, indicando nella stessa le circostanze che determinano il diritto all'esonero e gli identificativi catastali degli immobili ai quali l'esonero si applica. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, nella dichiarazione, dovranno altresì indicare il nominativo dei soci assegnatari.

### **ART. 4 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLA E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è

soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinchè un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato articolo 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2001, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica

in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atti a dimostrare l'effettività dell'esigenza di mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

#### **ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della Legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

#### **ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente

della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO  
ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, redatta sulla base di una perizia di un tecnico abilitato comprovante il suddetto stato e a cui la dichiarazione deve far espresso riferimento.

- c) L'inagibilità e inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001 e del vigente P.R.G.C.. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità e inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).

- d) Si ritengono inagibili e inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:  
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità.

e) La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 445/2000, articolo 47, in ordine alla sopravvenuta inagibilità e inabitabilità deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU.

Entro il termine di cui sopra deve essere dichiarato il venir meno dello stato di inagibilità e inabitabilità.

### **ART. 8 – ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 e dell'articolo 1, comma 380, lettera g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla Legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

### **ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 9 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201.

#### **ART. 10 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015, come stabilito dalla Legge n. 80 del 23 Maggio 2014, si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

#### **ART. 11 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
7. Con deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre aliquote agevolate che devono essere comprese nell'intervallo previsto dalla Legge dello Stato per l'aliquota massima e l'aliquota minima dell'imposta, per la tipologia di immobile e di utilizzo
8. Per le unità immobiliari locate, a soggetti che le utilizzano come abitazioni (escluse le pertinenze), l'Amministrazione può decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a. Contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'articolo 2 comma 3 della Legge 431/1998;
  - b. Contratto di locazione di natura transitoria e registrato di cui all'articolo 5 comma 1 della Legge 431/1998
  - c. Contratto agevolato di cui al progetto "LO.CA.RE".
9. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della Legge 22/12/2011, n. 214 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta per le unità abitative concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze.

## **ART. 12 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratti il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo e del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulti inferiore a euro 10,00=.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00= per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART. 14 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

#### **ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione di cui al presente comma non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 16/2011.

### **ART. 16 –FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile, identificato nella figura del Responsabile del settore finanziario, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso e dispone i rimborsi.

### **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta, sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

### **ART. 18 –DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.